



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2024

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°2 del 02/01/2024

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 dicembre deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2024.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, incluse le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diretto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate, **la prima rata entro il 17 Giugno**, pari al 50% dell'importo annuo dovuto, applicando le aliquote approvate per l'anno 2024, mentre **la seconda rata, a conguaglio, va versata entro il 16 Dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso". Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00, importo riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.

ALIQUOTE IMU 2024 (Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 02/01/2024)		
Fattispecie	Aliquota applicata	Codice Tributo
Abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze (detrazione annua IMU € 200)	4,00 ‰	3912
Aliquota ordinaria	9,60 ‰	3918
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰	3913
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 in quanto, se agricoli, rientranti nei fabbricati rurali ad uso strumentale	9,60 ‰ di cui 7,60 ‰ quota Stato e 2,00 ‰ quota Comune	3925 (quota Stato) 3930 (quota Comune)
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo grado, purché il comodatario abbia la residenza e la dimora in detto immobile, estendendo il beneficio alle eventuali pertinenze (una sola per tipologia)	7,6 ‰	3918
Unità immobiliare di categoria A, posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, non locata e nel limite di una unità per contribuente, estendendo il beneficio anche all'eventuali pertinenze (una sola per tipologia)	7,60 ‰	3918
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP o da altri istituti con le medesime finalità, e relative pertinenze (detrazione annua € 200,00)	7,6 ‰	3918
Aree fabbricabili	9,6 ‰	3916
Terreni agricoli	ESENTI	

RIDUZIONI DI IMPOSTA

La base imponibile è ridotta nei seguenti casi:

- Riduzione del 50% della base imponibile nella fattispecie di unità immobiliare (oltre eventuale pertinenza) concessa in comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, purché il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. **Per il riconoscimento di tale agevolazione occorre presentare apposita dichiarazione iniziale, che ha effetto anche per gli anni successivi;**
- Riduzione al 50% dell'imposta municipale propria per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia; tale riduzione è stata istituita a partire dall'anno 2021;
- Riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431. Per ottenere la predetta agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU sul modello ministeriale;
- Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e per quelli riconosciuti di interesse storico o artistico, presentando apposita dichiarazione.

CONIUGI NON SEPARATI CON RESIDENZE DIVERSE IN IMMOBILI DI RISPETTIVA PROPRIETA'

La Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^a serie speciale Corte Costituzionale n. 42 del 19.10.2022, ha dichiarato l'illegittimità di una parte delle disposizioni riguardanti i requisiti necessari ai fini dell'esenzione IMU a favore dell'abitazione principale. Sicché, in base a quanto disposto dall'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 87/1953, a decorrere dal 20.10.2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento e dell'esenzione prevista in materia della "vecchia" IMU (regolata dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e della "nuova" IMU (disciplinata dall'art. 1, commi 738 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160) **rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU** e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.

VALORI AREE FABBRICABILI

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 119 del 10/05/2022, ha stabilito i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'anno di imposta 2022. Si rammenta che tali valori hanno la sola funzione di orientare il contribuente, facilitando l'individuazione del valore in comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base imponibile.

La Deliberazione n. 119 del 10/05/2022 e l'allegata relazione di stima delle aree fabbricabili del Comune di Otranto sono disponibili nel sito internet istituzionale www.comune.otranto.le.it.

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali, indicando il codice catastale del Comune di Otranto (**G188**)

Per maggiori informazioni:

Comune di Otranto - Ufficio Tributi - Piazza A. De Gasperi 1 – 73028 OTRANTO

E-mail: tributi@comune.otranto.le.it - PEC: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

Tel. 0836 871314 e 0836 871398 – sito internet: www.comune.otranto.le.it

Otranto, 06 Dicembre 2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Ornella MILO